

L'impianto elettrico obbligatorietà del Progetto

DM 37/08 Quando serve il progetto per l'impianto elettrico

L'obbligatorietà del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti, in conformità al D.M.22 gennaio 2008 n.37 art.5, ricorre per tutti gli immobili adibiti ad attività produttiva, al commercio, al terziario e ad altri usi aventi superficie superiore a 200 m² o potenza impegnata superiore a 6kW. Per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW; e le unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m²; potenza impegnata superiore a 6 kW.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO

Il progetto elettrico è l'elaborazione dei documenti tecnici che permetteranno la costruzione dell'impianto:

- nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza;
- tenendo conto del contesto e dei fattori ambientali in cui dovrà operare;
- tecnicamente corretto a svolgere le funzioni previste.

Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)

Al termine dei lavori, il responsabile dell'impresa installatrice che ha modificato o installato l'impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento è composto, oltre che dalla vera e propria "conformità" anche da alcuni allegati obbligatori. Nel caso in cui l'intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità dell'impianto.

Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)

La dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.) come da DM 37/08 per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 Gennaio 2008 (per quelli eseguiti successivamente dovrà obbligatoriamente essere rilasciata la dichiarazione di conformità). La Di.Ri. può essere eseguita da qualsiasi tecnico abilitato (requisiti all'art. 7) al contrario della dichiarazione di conformità che invece può essere prodotta solo dalla Azienda esecutrice dell'impianto.

Un caso frequente: impianti elettrici privi di dichiarazione di conformità

Spesso abbiamo a che fare con impianti elettrici privi di certificazione, ovvero impianti elettrici privi di DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. Per diversi motivi: perché l'impianto è stato eseguito da un soggetto che non aveva le competenze, i titoli o le abilitazioni per farlo, o perché la dichiarazione di conformità è stata, ad esempio, smarrita.

Non di rado i titolari o responsabili di impianti elettrici che non hanno le "carte in regola" si imbattono in seri problemi di responsabilità, che spesso sfociano in pendenze giuridiche e/o in sanzioni pecuniarie qualora:

- ci siano controlli e/o accertamenti da parte delle istituzioni preposte
- si verifichino incidenti, infortuni o danni a persone o a beni immateriali

Ma esiste un modo per "mettere a norma l'impianto elettrico", per sanare una situazione che a tempo debito, per diverse ragioni, non è stata correttamente affrontata?

Come sanare un impianto elettrico privo di Dichiarazione di Conformità

Il metodo esiste, e prevede, in primo luogo, la verifica ed eventuale sistemazione dell'impianto elettrico. Una volta sistemate le eventuali criticità e/o inadempienze si può ottenere la certificazione dell'impianto che prende il nome di **DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA (DIRI)**.

La normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale 37/08 il quale stabilisce che la Dichiarazione di Rispondenza occorre per gli impianti elettrici realizzati:

- Prima del 13/03/1990 se viene aumentata la potenza di oltre 6 kW (è infatti fatta salva l'eccezione di un aumento di potenza da 3 kW a 4,5 kW che non preveda lavori sull'impianto)
- Tra il 13/03/1990 e il 27/03/2008 (data di entrata in vigore del decreto 37/08), se sprovvisti della Dichiarazione di Conformità

Negli impianti eseguiti tra il 13/03/90 (data di entrata in vigore della legge 46/90) e il 27/03/2008 la Dichiarazione di Rispondenza può sostituire la dichiarazione di conformità.

Come "sanare" un impianto elettrico privo di Dichiarazione di Conformità realizzato dopo il 27/03/2008?

Un impianto realizzato dopo il 2008 e sprovvisto di Dichiarazione di Conformità non può essere "sanato" con una Dichiarazione di Rispondenza, perché la "DIRI" può essere

prodotta solo per impianti realizzati in date precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all'impianto e redigere una nuova Dichiarazione di Conformità.

Chi può rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza?

La Dichiarazione di Rispondenza può essere redatta e rilasciata da:

- **un Professionista, per tutti gli impianti** (ovvero anche per impianti soggetti a progetto da parte di un Professionista).

Il professionista deve essere iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e avere esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico.

- **dal Responsabile Tecnico di una impresa installatrice solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un Professionista**

Il *Responsabile Tecnico* deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni in una impresa abilitata nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. L'anzianità di cinque anni può essere stata maturata in più imprese. Il soggetto deve essere in carica come responsabile tecnico (non può essere un ex responsabile tecnico di impresa installatrice, ad esempio in pensione o con diverso incarico).

Differenza tra Dichiarazione di Conformità (DICO) e Dichiarazione di Rispondenza (DIRI)

DICO e DIRI vengono spesso confuse, quindi è bene precisare la differenza tra dichiarazione di conformità (DICO) e dichiarazione di rispondenza (DIRI),

- La DICO è rilasciata (deve essere rilasciata!) dall'installatore che ha svolto i lavori, che vanno precisati nella DICO stessa, per attestare che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. Si sottolinea che la Dichiarazione di Conformità si riferisce unicamente ai lavori effettivamente eseguiti.
- La DIRI è un documento, introdotto dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37 (il 37/08 o "nuova 46/90") che serve ad attestare, a seguito di attente verifiche e controlli, che un impianto rispetta determinati requisiti di sicurezza. La DIRI quindi certifica, a posteriori, la rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte.

Chi è obbligato ad avere la DIRI?

Riassumendo:

– tutti gli impianti realizzati tra 13/03/90 e il 27/03/2008 devono avere la Dichiarazione di Conformità o, in alternativa, la Dichiarazione di Rispondenza

– per gli impianti realizzati prima del 13/03/1990 (che ovviamente non hanno la Dichiarazione di Conformità, visto che questa è stata introdotta dopo tale data!) è obbligatorio avere la DIRI solo qualora venga richiesto un aumento della potenza contrattuale maggiore di 6 kW

Quando non si può ottenere la DIRI?

Oltre al caso degli impianti elettrici realizzati dopo il 27/03/2008 che, come detto in precedenza, non possono essere “coperti” da DIRI, esiste un altro caso in cui non si può ottenere la DIRI: **trattasi di impianti che non superano i controlli fatti dall’incaricato al rilascio della DIRI**. Sono un esempio gli impianti con gravi carenze dal punto di vista della sicurezza: interruttori non funzionanti, linee di sezione insufficiente, parti di impianto elettrico scoperte, divelte etc..solo per citare alcuni casi.

In questi casi, l’incaricato al rilascio della DIRI **dopo aver eseguito un attento sopralluogo e verificato lo stato degli impianti** (diffidare quindi da chi vende le DIRI sul web, pratica scorretta per i professionisti seri e assai pericolosa per gli utenti finali) indica gli interventi impiantistici necessari per portare l’impianto elettrico ad un livello di sicurezza accettabile. *Per il rilascio della DIRI è necessario eseguire tali interventi. In altre parole, se l’impianto non è a norma, va sistemato* (in primis perchè è pericoloso ... e comunque se non è a norma non può essere rilasciata la DIRI).

*Mi preme sottolineare che un impianto non a norma è quasi sempre accompagnato da problematiche dovute a scarsa funzionalità o inefficienze di varia natura e spesso, cosa ancor più grave, da **carenze che ne pregiudicano i normali livelli di sicurezza**. Un impianto non a norma va quindi sempre e comunque debitamente sistemato.*

E’ chiaro che **gli eventuali lavori di messa a norma dell’impianto devono essere realizzati da impresa o installatore abilitato che deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità relativamente ai lavori effettivamente eseguiti!**

Solo a seguito della reale sistemazione dell’impianto può essere rilasciata la Dichiarazione di Rispondenza.

A cosa serve la DIRI?

Spesso si richiede la DIRI solo perché si è “costretti”, ad esempio a seguito di controlli. In quest’ottica la DIRI appare quasi un mero adempimento burocratico. In realtà invece la DIRI, oltre ad essere un importante documento che sistema la situazione burocratica del Responsabile dell’impianto elettrico, **rappresenta un’attestazione dello stato di salute, efficienza e sicurezza dell’impianto.**

Inoltre, la Dichiarazione di Rispondenza dell’intero impianto serve:

– per richiedere l’agibilità dei locali se non è stata ancora richiesta (al posto dell’atto notorio);

- per denunciare gli impianti all'Asl e all'Ispesl ai sensi del DPR 462/01, se non sono stati ancora denunciati;
- da allegare all'atto notarile di vendita dell'unità immobiliare (facoltativo);
- da presentare al Distributore in caso di richiesta di un aumento della potenza impegnata;
- per qualsiasi aumento di potenza, se con interventi sull'impianto;
- in caso di potenza finale di 6 kW o superiore, in assenza di interventi sull'impianto.

Per gli impianti post 13/3/90 la dichiarazione di rispondenza serve, nei casi suindicati, in mancanza della dichiarazione di conformità.

In sintesi:

- **avere la DIRI è obbligatorio (ripeto per l'ennesima volta, per gli impianti realizzati tra il 13/03/1990 e il 27/03/2008 sprovvisti di dichiarazione di conformità e per impianti ante 13/03/1990 qualora debba essere richiesto un aumento contrattuale superiore ai 6 kW) e permette di avere un'impianto sicuro, affidabile e con tutte le carte in regola dal punto di vista degli adempimenti burocratici.**

Una precisazione: fino ad ora abbiamo parlato della dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico ma quanto esposto vale, il linea di principio, anche per le altre tipologie di impianti, ad esempio: impianti a gas, impianto idrico, impianto antincendio, etc..

Se hai bisogno di verificare se il tuo impianto elettrico è a norma oppure hai un impianto elettrico privo di Dichiarazione di Conformità e vuoi richiedere una Dichiarazione di Rispondenza contattaci al 3356765892 o info@fabbriimpianti.it

Queste regole sono indicate nel decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che contiene prescrizioni sulla sicurezza degli impianti e che ha sostituito la precedente legge n. 46 del 1990.

OBBLIGO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L'impianto di terra è la parte dell'impianto elettrico che interviene in caso di guasto e consente di prevenire e proteggere contro l'elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica ed evita quindi la folgorazione delle persone per i contatti indiretti. E' fondamentale mantenere efficienti i dispositivi che compongono l'impianto di terra tramite procedure periodiche di manutenzione e controllo effettuate da Organismi Abilitati che hanno lo scopo di verificare che tutte le procedure di sicurezza siano state adottate e che gli impianti di protezione siano perfettamente funzionanti nel tempo. Hanno l'obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. Come previsto dal D.lgs.81/08 per lavoratore si intende la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere svolge un'attività lavorativa all'interno di un'organizzazione pubblica o privata. Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili etc.

Sono esclusi solo i collaboratori domestici e le imprese a gestione familiare.

Rientrano inoltre nell'obbligo di far effettuare le verifiche degli impianti di terra anche i condomini il cui responsabile è l'amministratore, le chiese il cui responsabile è il parroco, le scuole il cui responsabile è il preside, i circoli ricreativi e le attività comunali il cui responsabile è il sindaco.

La periodicità dell'effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462 è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d'Incendio (attività rientranti nel DPR 151/2011), cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all'interno della attività (ad es. alberghi, cinema, e più in generale tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco). Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico o simili (ad es. estetista, dentista, veterinario, pediatra, ecc...), i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d'esplosione.

Tutti le altre attività hanno periodicità quinquennale.